CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 133

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del consigliere Patron

DISCIPLINA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURALE, TURISTICA E TERRITORIALE DELLE IDENTITÀ COMUNALI (IDECO)

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 ottobre 2026.

DISCIPLINA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURALE, TURISTICA E TERRITORIALE DELLE IDENTITÀ COMUNALI (IDECO)

R e l a z i o n e:

La presente proposta di legge si inserisce in un percorso evolutivo avviato nel Veneto nel 1999 con la Denominazione comunale (DECO), al fine di valorizzare le produzioni, le tradizioni e i saperi che caratterizzano il patrimonio storico e culturale dei comuni. L'esperienza maturata in oltre vent'anni di applicazione ha evidenziato la necessità di aggiornare l'istituto, affinché il riconoscimento risulti pienamente coerente con la sua funzione originaria e con l'evoluzione delle dinamiche sociali, culturali ed economiche dei territori.

L'evoluzione del quadro di riferimento ha portato alla definizione dell'Identità comunale (IDECO), un modello più ampio e strutturato rispetto alla tradizionale denominazione, che pone al centro il legame storico, culturale e territoriale che unisce un prodotto, un bene dell'artigianato locale, una ricetta tipica, una lavorazione tradizionale o un evento identitario alla comunità del comune che ne attesta l'appartenenza. L'IDECO costituisce un riconoscimento di natura esclusivamente culturale e documentale, volto a preservare e valorizzare la memoria collettiva, le tradizioni locali e i saperi tramandati nel tempo, senza finalità certificative o commerciali e senza interferire con le discipline nazionali ed europee in materia di qualità e indicazioni geografiche, né di attestazione di denominazione o marchio.

Negli ultimi anni si è registrato un crescente interesse verso le tradizioni locali quali componenti fondamentali dell'identità territoriale, del turismo esperienziale e delle economie di prossimità. Tale scenario rende necessario dotare i comuni di strumenti procedurali uniformi e trasparenti, in grado di garantire un riconoscimento credibile, verificabile e coerente con i requisiti di storicità e autenticità richiesti dalla presente legge.

In tale contesto, la proposta di legge introduce un sistema regionale organico nel quale il comune rimane il soggetto titolare del riconoscimento dell'IDECO, mentre la Regione esercita funzioni di coordinamento, vigilanza e valorizzazione complessiva.

Elemento centrale del sistema è il fascicolo identitario, che costituisce la base documentale attraverso cui viene ricostruita la storia del prodotto, del bene artigianale, della ricetta o dell'evento, attestandone il radicamento nel territorio per almeno vent'anni e dimostrando la continuità e la coerenza dell'elemento identitario con la tradizione locale.

Il fascicolo rappresenta il presupposto indispensabile per la deliberazione comunale e per la successiva iscrizione nell'Elenco regionale delle identità comunali del Veneto.

L'istituzione dell'elenco regionale consente alla Regione di assicurare trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle IDECO riconosciute, evitando difformità applicative e garantendo la credibilità complessiva del sistema. Tale elenco rappresenta inoltre uno strumento fondamentale per la promozione coordinata delle produzioni e delle tradizioni identitarie, anche nell'ambito delle politiche turistiche, culturali e educative regionali.

La legge prevede, altresì, una fase transitoria finalizzata a integrare nel nuovo sistema le DECO già deliberate dai comuni, attraverso l'aggiornamento dei relativi fascicoli documentali e la loro successiva valutazione secondo criteri uniformi stabiliti dal regolamento attuativo. Tale disposizione assicura la continuità delle esperienze pregresse, evitando disomogeneità e garantendo il corretto passaggio al nuovo modello delle IDECO.

Completa il provvedimento la clausola valutativa, che disciplina le modalità con cui la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale in merito all'attuazione della legge, allo stato dei riconoscimenti, alle attività di verifica tecnico-documentale e ai risultati delle iniziative di promozione. La norma finanziaria individua, infine, le risorse necessarie a sostenere le attività previste.

Nel suo complesso, la presente proposta di legge mantiene centrale il ruolo dei comuni e assicura uniformità procedurale, rigore documentale e valorizzazione coordinata delle IDECO del Veneto. Il modello proposto risponde alle esigenze emerse nel corso degli anni e fornisce uno strumento efficace per tutelare e tramandare il patrimonio storico, culturale e identitario del territorio, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo turistico e alla valorizzazione delle economie locali.

Dal punto di vista normativo, la presente proposta di legge si compone di otto articoli organici e coerenti che disciplinano in modo unitario il sistema delle IDECO nel Veneto.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge e individua i comuni quali soggetti pubblici titolari del riconoscimento dell'IDECO, attribuendo loro il compito di ricostruire e attestare il legame storico, culturale e territoriale tra prodotti, beni dell'artigianato locale, ricette tradizionali, lavorazioni tipiche o eventi identitari.

L'articolo 2 stabilisce le definizioni fondamentali, precisando cosa si intende per Identità comunale e quali sono i requisiti minimi che una produzione, un bene o un evento devono possedere per poter essere riconosciuti: un radicamento storico di almeno vent'anni, anche non continuativi se adeguatamente motivati, e un legame documentato con il territorio comunale. Viene inoltre specificato che l'IDECO non ha natura certificativa o commerciale, non interferisce con la disciplina delle indicazioni geografiche e non può essere attribuita quando la denominazione risulti coincidente con un'indicazione geografica o con un prodotto inserito nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

L'articolo 3 disciplina puntualmente il procedimento di riconoscimento, prevedendo che la Giunta regionale, entro un termine definito, adotti un regolamento attuativo. Il comune cura l'istruttoria, redige il fascicolo identitario, e delibera il riconoscimento, che ha natura ricognitiva e culturale.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso la struttura regionale competente, dell'Elenco delle identità comunali del Veneto, definendone la natura ricognitiva, le modalità di iscrizione, gli obblighi documentali e i casi di cancellazione, compresi quelli determinati dalla registrazione di una nuova indicazione geografica o dall'iscrizione di un prodotto nell'Elenco nazionale dei prodotti tradizionali avente medesima denominazione.

L'articolo 5 individua i soggetti che concorrono alla promozione delle IDECO iscritte nell'elenco regionale, prevedendo la possibilità per la Regione di sviluppare iniziative di comunicazione, valorizzazione e sostegno, anche tramite

enti regionali, associazioni del Terzo settore iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) che abbiano come finalità la promozione delle tradizioni locali e dei prodotti identitari.

L'articolo 6 riporta la clausola valutativa, stabilendo modalità e periodicità con cui la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge, sull'andamento dei riconoscimenti, sulle attività di verifica e sulle eventuali criticità applicative.

L'articolo 7 disciplina la fase transitoria, stabilendo che le precedenti DECO già deliberate dai comuni continuano a essere valide, ma devono essere adeguate ai requisiti della presente legge e inserite nel nuovo sistema attraverso la presentazione di un fascicolo identitario aggiornato entro i termini previsti.

Conclude la proposta l'articolo 8, che reca la norma finanziaria, stabilendo la copertura degli oneri derivanti dalle attività di promozione previste dall'articolo 5.

DISCIPLINA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURALE, TURISTICA E TERRITORIALE DELLE IDENTITÀ COMUNALI (IDECO)

Art. 1 -Finalità e soggetti.

1. La Regione del Veneto disciplina e promuove, nel contesto delle attività di valorizzazione e promozione delle attività del territorio nonché di tutela delle specificità locali, iniziative e azioni finalizzate alla diffusione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, ittici, dell'artigianato alimentare, delle ricette della tradizione della gastronomia locale ovvero di quelle tipicità che connotano la storia, la cultura e le specificità delle tradizioni di un territorio, riconosciuti dai comuni del Veneto come "Identità comunali" o "IDECO".
2. La Regione del Veneto riconosce nei comuni, quali enti più prossimi al patrimonio culturale del territorio, i soggetti istituzionalmente competenti ad individuare, anche attraverso adeguata documentazione e ricerca, e disporre il riconoscimento dell'IDECO.
3. Il riconoscimento dell'IDECO, come previsto dall'articolo 2, ha esclusivamente valenza culturale, storica e tradizionale, attestando il radicamento del bene, prodotto od evento al proprio territorio d'origine.
4. Il riconoscimento non interferisce con le disposizioni normative europee e nazionali che disciplinano la qualità e le indicazioni geografiche.
5. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, il comune può associarsi con altri enti ed istituzioni nei quali siano rinvenibili prodotti ed eventi che possono essere riconosciuti come IDECO e che siano allo stesso tempo espressione di ambiti territoriali intercomunali.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) "Identità comunale (IDECO)": l'attestazione stabilita dal comune e che identifica il legame storico e culturale di un prodotto od evento con il territorio del medesimo comune;

b) "prodotto IDECO": un prodotto agricolo o alimentare, un prodotto della pesca o dell'acquacoltura, una bevanda, una ricetta della gastronomia, un prodotto dell'artigianato alimentare, per il quale è dimostrata la presenza ovvero la produzione nel territorio comunale di riferimento, per almeno venti anni antecedenti la data di presentazione della domanda di riconoscimento dell'IDECO;

c) "evento IDECO": una celebrazione, ovvero una fiera o sagra legata alla tradizione agroalimentare o ittica, per la quale è dimostrato lo svolgimento nel territorio comunale di riferimento, per almeno venti anni antecedenti la data di presentazione della domanda di riconoscimento dell'IDECO.

2. L'IDECO rappresenta una esclusiva "attestazione di identità territoriale" che non interferisce con le norme legate alle indicazioni geografiche (IG) registrate nello specifico registro delle IG dell'Unione europea.
3. L'IDECO non rappresenta né un marchio collettivo o di certificazione, né un segno di qualità ovvero di protezione di un prodotto.
4. Per i prodotti IDECO non possono essere istituiti sistemi di controllo delle caratteristiche merceologiche né elenchi dei produttori.

5. Il comune che delibera l'IDECO predispone adeguata documentazione per attestare la valenza storica, culturale e territoriale necessaria a testimoniare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Art. 3 - Riconoscimento dell'IDECO.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva il regolamento attuativo finalizzato a disciplinare:

a) i soggetti che possono presentare la domanda di riconoscimento dell'IDECO al comune interessato;

b) la struttura e i contenuti minimi del fascicolo identitario;

c) le modalità per la redazione dell'istruttoria comunale;

d) le modalità di trasmissione della documentazione alla struttura regionale competente;

e) ogni ulteriore disposizione necessaria a garantire uniformità, trasparenza e correttezza del procedimento coerente con le finalità della presente legge.

2. Nello svolgimento del procedimento di riconoscimento, i comuni si possono avvalere della collaborazione di enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ovvero del contributo di soggetti che hanno come oggetto sociale la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio ovvero operatori, pubblici o privati, che dimostrino comprovata esperienza nella tutela, studio e valorizzazione delle IDECO.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2.

4. Ferma restando la competenza del comune quale titolare del procedimento amministrativo di riconoscimento dell'IDECO, i soggetti individuati ai sensi dei commi precedenti supportano l'ente comunale in ogni attività finalizzata alla predisposizione della necessaria documentazione, collaborando alla verifica della completezza, della coerenza e dell'attendibilità del fascicolo documentale.

5. Il comune cura la formale archiviazione del fascicolo identitario e lo trasmette alla struttura regionale competente secondo le modalità definite dal regolamento attuativo, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle identità comunali del Veneto di cui all'articolo 4.

6. Gli atti e i documenti relativi al procedimento di riconoscimento sono pubblicati dal comune nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali.

7. La Giunta regionale, al fine di garantire uniformità, qualità e coerenza nella gestione del sistema delle IDECO, può avvalersi dei soggetti di cui al comma 2 i quali possono fornire supporto tecnico-documentale per la predisposizione del regolamento attuativo e per la definizione dei criteri del fascicolo identitario.

Art. 4 - Elenco regionale delle identità comunali del Veneto.

1. È istituito presso la struttura regionale competente l'Elenco regionale delle identità comunali del Veneto, quale strumento ufficiale di raccolta, pubblicità e consultazione delle IDECO riconosciute ai sensi della presente legge.

2. L'elenco regionale ha natura ricognitiva e informativa ed è finalizzato ad assicurare uniformità, trasparenza e tracciabilità del sistema IDECO sull'intero

territorio regionale al fine di coordinare una più efficiente ed efficace valorizzazione del patrimonio storico, culturale e identitario del territorio.

3. La Giunta regionale, mediante il regolamento attuativo di cui all'articolo 3, comma 1, definisce le modalità tecniche di aggiornamento dell'elenco e individua la struttura regionale competente alla sua gestione.

4. L'iscrizione nell'elenco regionale avviene esclusivamente quando risultano rispettati i seguenti presupposti:

a) deliberazione dell'ente comunale di riconoscimento dell'IDECO;

b) completamento del fascicolo identitario predisposto dal comune competente secondo quanto previsto dal regolamento attuativo;

c) verifica formale della conformità del fascicolo ai requisiti previsti dalla presente legge.

5. La struttura regionale competente, verificate le conformità di cui al comma 4, dispone l'iscrizione dell'IDECO nell'elenco e ne dà comunicazione al comune interessato.

6. L'elenco regionale è pubblico e consultabile anche in modalità digitale sul sito istituzionale della Regione e riporta, per ciascuna IDECO: denominazione, comune o enti richiedenti, tipologia, estremi della deliberazione comunale, data di iscrizione e descrizione identitaria.

7. La struttura regionale competente provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco sulla base delle nuove iscrizioni e delle modifiche e integrazioni trasmesse dagli enti richiedenti.

8. L'IDECO viene automaticamente cancellata dall'elenco regionale quando:

a) viene registrata un'indicazione geografica (IG) dell'Unione europea avente la medesima denominazione;

b) viene iscritto nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali un prodotto avente la medesima denominazione.

9. La cancellazione può inoltre essere disposta in ogni momento qualora:

a) vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge;

b) siano riscontrate irregolarità o difformità gravi nella documentazione presentata;

c) il comune, con adeguata motivazione, provveda a richiederlo.

10. La cancellazione è disposta dalla struttura regionale competente e viene comunicata al comune interessato.

Art. 5 - Promozione delle IDECO iscritte nell'elenco regionale.

1. La Regione del Veneto promuove le IDECO iscritte nell'elenco regionale al fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale, agroalimentare e artigianale del territorio, così da favorire la conoscenza delle tradizioni locali nell'ambito delle politiche turistiche, culturali, gastronomiche e educative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può attivare iniziative di valorizzazione, anche mediante contributi, sovvenzioni o altre forme di sostegno, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Regione può avvalersi, per la realizzazione delle attività di promozione, di enti regionali e di organizzazioni operanti nella valorizzazione territoriale e culturale, nonché degli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS aventi, tra le proprie finalità statutarie, la promozione dei prodotti e degli eventi identitari. La struttura regionale competente, al fine di garantire uniformità,

correttezza e aggiornamento delle informazioni utilizzate nell'ambito delle attività di promozione, ne assicura il coordinamento.

4. Le attività promozionali possono essere realizzate attraverso idonee campagne istituzionali, con strumenti digitali, materiali informativi, eventi tematici e progetti integrati di valorizzazione.

5. I comuni collaborano alle attività di valorizzazione mediante iniziative proprie o congiunte, coerenti con la natura culturale e identitaria dei riconoscimenti disciplinati dalla presente legge.

Art. 6 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale riferisce ogni due anni alla commissione consiliare competente sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:

a) al numero delle IDECO riconosciute e iscritte nell'elenco regionale;
b) alla tipologia e distribuzione territoriale delle IDECO;
c) all'efficacia delle iniziative di valorizzazione realizzate ai sensi dell'articolo 5;
d) alle eventuali criticità applicative emerse nel procedimento di riconoscimento o nella gestione dell'elenco regionale.

2. La Giunta regionale trasmette una relazione biennale, contenente i risultati delle attività di monitoraggio e valutazione, nonché eventuali proposte di modifica alla normativa o al regolamento attuativo.

Art. 7 - Norma transitoria.

1. Le Denominazioni comunali (DECO) già istituite dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità, fermo restando l'obbligo per i comuni di adeguare entro dodici mesi i relativi fascicoli documentali ai requisiti previsti per il riconoscimento delle IDECO.

2. Le DECO per le quali non venga trasmesso il fascicolo identitario aggiornato, o per le quali venga accertata la mancanza dei requisiti previsti dalla presente legge, cessano automaticamente di avere efficacia nell'ambito del sistema regionale delle IDECO.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 200.000,00 per ognuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028", allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, la cui dotazione è ridefinita in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, a seguito della riduzione contestuale di pari importo del Fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 -Finalità e soggetti. 5
Art. 2 - Definizioni.....5
Art. 3 - Riconoscimento dell'IDECO. 6
Art. 4 - Elenco regionale delle identità comunali del Veneto. 6
Art. 5 - Promozione delle IDECO iscritte nell'elenco regionale. 7
Art. 6 - Clausola valutativa. 8
Art. 7 - Norma transitoria. 8
Art. 8 - Norma finanziaria.....8